

N. R.G. 66064/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del **dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **66064/2021** del Ruolo Generale degli Affari Civili,
posto in deliberazione all'udienza del 19/06/2024 e promosso da:

[REDACTED]

OPPONENTE

e

[REDACTED]



OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 16112/2021 emesso dal Tribunale di Roma, in data 4 settembre 2021 (R.G. 47955/2021) – Contratto di finanziamento.

CONCLUSIONI:

Per la parte opponente: *“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare: **in via preliminare di rito: a) accertare e dichiarare la necessità di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all’articolo 5, del D.lgs. 28/2010 e, per l’effetto, b) assegnare alle parti il termine ivi indicato per la presentazione della domanda di mediazione; in via preliminare di merito: c) non concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate in narrativa; nel merito, in via principale: d) revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto in-giuntivo n. 16112/2021 emesso dal Tribunale di Roma, in per-sona del Giudice dott. Giacomo Ebner, in data 4 settembre 2021 - nell’ambito del procedimento monitorio recante numero di ruolo generale 47955/2021 - notificato all’opponente, unita-mente al pedissequo ricorso monitorio, a mezzo ufficiale giu-diziario in data 16 settembre 2021, per tutti i motivi indicati in narrativa ai paragrafi 1, 2 e 3 e/o per quelli che verranno accertati, anche d’ufficio, in corso di causa, e per l’effetto, e) rigettare qualsi-voglia richiesta di pagamento dell’opposta; nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse di non accogliere le predette domande: e) revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto in-giuntivo n. 16112/2021 emesso dal Tribunale di Roma, in per-sona del Giudice dott. Giacomo Ebner, in data 4 settembre 2021 - nell’ambito del procedimento monitorio recante numero di ruolo generale 47955/2021 - notificato all’opponente, unita-mente al pedissequo ricorso monitorio, a mezzo ufficiale giudiziario in data 16 settembre 2021, e, per i motivi indicati al para-grafo 4: f) in via principale ridurre l’importo richiesto da [REDACTED] anche attraverso la compensazione delle somme da quest’ultima dovute al sig. [REDACTED] nella misura di euro 665,41 (somma data dalla differenza tra l’importo di euro 9.191,91 richiesto da [REDACTED] e l’importo di euro 8.526,50, di cui Euro 4.842,74 dovuti all’accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi applicati dall’istituto di credito, Euro 3.566,15 relativi agli interessi moratori, poiché non dovuti in quanto il contratto risulta in usura e gli stessi risultano non determinati, Euro 117,61, dati dalla differenza tra il capitale residuo richiesto dalla banca ed il capi-tale residuo da piano di ammortamento) ovvero nella diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuto di giustizia, anche secondo equità, adottando ogni e più opportuno provvedi-mento, il tutto per i motivi esposti in narrativa; g) in via ulteriormente subordinata e tra loro alternativa: 1. ridurre l’importo richiesto da [REDACTED], anche attra-verso la compensazione delle somme da quest’ultima dovute al sig. [REDACTED] nella misura di euro 4.455,33 (somma data dalla differenza tra l’importo di euro 9.191,91 richiesto da [REDACTED] e l’importo di euro 4.736,58 ottenuto***



considerando l'indeterminatezza del piano di ammortamento che non specifica il metodo di calcolo delle quote interessi) ovvero nella diversa misura che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuto di giustizia, anche secondo equità, adottando ogni e più opportuno provvedimento, il tutto per i motivi esposti in narrativa; 2. ridurre l'importo richiesto da [REDACTED] anche attra-verso la compensazione delle somme da quest'ultima dovute al sig. [REDACTED] nella misura di euro 4.869,20 (somma data dalla differenza tra l'importo di euro 9.191,91 richiesto da [REDACTED] e l'importo di euro 4.322,71 poiché la clausola relativa al tasso di interesse con-venuto non risponde ai requisiti di determinatezza previsti dalla Legge 154/92 e poiché il tasso contrattualmente conve-nuto non corrisponde al tasso effettivamente utilizzato per il calcolo delle rate, il quale è stato omesso (v. anche delibera CICR art. 6), per cui il cliente non è correttamente informato circa il reale ed effettivo tasso di interesse che verrà applicato nel piano di ammortamento; oltretutto trattasi anche di tasso di interesse peggiorativo rispetto al tasso indicato in con-tratto. La conseguenza di quanto detto sarà la sostituzione del tasso di interesse pattuito (T.A.N.) con il tasso nominale mi-nimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni at-tive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali (BOT) come evidenziato nell'allegato n. 3) ovvero nella di-versa misura che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuto di giustizia, anche secondo equità, adottando ogni e più opportuno provvedimento, il tutto per i motivi esposti in narrativa; 3. ridurre l'importo richiesto d [REDACTED] anche attra-verso la compensazione delle somme da quest'ultima dovute al sig. [REDACTED] nella misura di euro 7.057,76 (somma data dalla differenza tra l'importo di euro 9.191,91 richiesto da [REDACTED] e l'importo di euro 2.134,15 ottenuto dalla somma tra, la differenza (€ 1.656,91) degli interessi corrisposti in regime di capitalizzazione com-posta (€ 4.842,74) e gli interessi da corrispondere con l'appli-cazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (€ 3.185,83), e la differenza (€ 477,24) tra il capitale residuo ottenuto con il regime di capitalizzazione composta (€ 6.444,27) ed il regime di capitalizzazione semplice (€ 5.967,03) (allegato n. 4); 4. ridurre l'importo richiesto d [REDACTED] anche attra-verso la compensazione delle somme da quest'ultima dovute al sig. [REDACTED] nella misura di euro 8.942,01 (somma data dalla differenza tra l'importo di euro 9.191,91 richiesto da [REDACTED] e l'importo di euro 249,90 in seguito all'accertamento della violazio-ne del princi-pio dell'equivalenza dei tassi che comporta un aumento del tasso contrattuale nel piano d'ammortamento elaborato dalla banca e quindi di un tasso effettivo maggiore del tasso indi-cato contrattualmente e di conseguenza di maggiori interessi versati dal cliente nel corso degli anni i quali andranno rim-borsati tenendo conto del tasso legale).

In ogni caso: si chiede di h) non riconoscere ad [REDACTED] gli importi richiesti a titolo di in-teressi di mora, la cui metodologia di calcolo risulta indeterminata ed il contratto in usura (Euro 3.566,15). f) accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del contratto di finanziamento stipulato inter partes ex artt. 33 e 36 del Codice del consumo e, per l'effetto, g)) revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16112/2021 emesso dal Tribunale di Roma, in persona del Giu-dice dott. Giacomo Ebner, in data 4 settembre 2021 - nell'ambito del procedimento monitorio recante numero di ruolo generale 47955/2021 - notificato all'opponente, unitamente al pedisse-quo ricorso monitorio, a mezzo ufficiale giudiziario in data 16 settembre 2021, nonché h) ridurre l'importo richiesto da [REDACTED] nella minore misura che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuto di giustizia, anche secondo equità, adottando ogni e più op-portuno provvedimento, il tutto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di compensi, spese ed accessori di legge.”

Per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: **In via preliminare:** – concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; – concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. **Nel merito, in via principale:** – respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in



quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, **confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:** – nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. [REDACTED] al pagamento, **in favore di [REDACTED]** dell'importo di **euro 9.191,91**, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. **In via ulteriormente subordinata:** – nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione degli interessi corrisposti; – nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre agli interessi legali di mora dal dovuto al saldo dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione degli interessi corrisposti. **In via istruttoria:** con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del "processo civile telematico".

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione notificato in data 26.10.2021 il Sig. [REDACTED] conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la [REDACTED] [REDACTED] in persona del rappresentante legale *pro tempore*, e per essa quale mandataria [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 16112/2021 (R.G. n. 47955/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 4 settembre 2021, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 9.191,91, oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù del contratto di finanziamento per prestito personale n. 1119800582001 originariamente stipulato con la società [REDACTED] la quale ha successivamente ceduto, mediante un'operazione di cartolarizzazione, il credito a [REDACTED]

La parte opponente eccepiva, in via preliminare, la necessità di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, nonché la carenza di legittimazione attiva della società opposta e/o la carenza di prova della titolarità del diritto di credito azionato in sede monitoria e, nel merito:

- la carenza di prova del credito, attesa, tra l'altro, la mancanza di corrispondenza tra il documento versato in atti e la somma ingiunta;
- la violazione della normativa antiusura per superamento del tasso soglia;
- l'indeterminatezza del contratto stipulato *inter partes*;
- la violazione dell'art. 117 T.U.B., con conseguente nullità e sostituzione dei tassi;



- la vessatorietà delle clausole contrattuali di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8 e 9 per violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo per assenza di trasparenza, buona fede e correttezza nella stipula del contratto di finanziamento.

Tanto premesso, la parte opponente concludeva come in epigrafe.

Con comparsa del 3.05.2022 si costituiva in giudizio la [REDACTED] in persona del rappresentante legale *pro tempore*, e per essa quale mandataria la [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la quale contestava tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.

Esperiti gli incumbenti preliminari, all'esito dell'udienza del 19.05.2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e assegnati i termini per l'attivazione del procedimento di mediazione ex art. 5 del D. Lgs n. 28/1010.

All'udienza del 12/01/2023, tenutasi in modalità cartolare, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.

La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 19/06/2024, mutato il Giudice, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Parte opponente eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società opposta.

Ebbene, tale eccezione è infondata, in quanto risulta *per tabulas* la contestata legittimazione, avendo parte opposta depositato in atti:

- 1) il contratto di cessione *pro soluto* del 26 maggio 2017 intervenuto tra [REDACTED] (già [REDACTED] (doc. 5 fascicolo parte opposta) – società con la quale il Sig. [REDACTED] ha sottoscritto il contratto per cui è causa e [REDACTED] (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio);
- 2) la comunicazione con la quale il sig. [REDACTED] è stato informato della cessione nonché intimato al pagamento del saldo debitorio dovuto, ricevuta in data 22 agosto 2017 (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo monitorio);
- 3) copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 82 del 13 luglio 2017 relativo alla cessione tra [REDACTED] e [REDACTED] (Cfr. doc. 6 fascicolo parte opposta).

Veniva altresì, dato atto che [REDACTED] appartenente al [REDACTED] e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [REDACTED] quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di [REDACTED] è divenuta titolare, tra gli altri, del credito vantato nei confronti del sig. [REDACTED] in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data [REDACTED]. (cfr. doc. 7 fascicolo parte opposta).



Parte opposta è pertanto legittimata attiva, avendo ricostruito ed allegato tutti i passaggi di cessione del credito.

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è infatti sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione e che il fatto che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità si richiede affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di d'individuarli senza incertezze (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 15884 del 13 giugno 2019).

Nel caso in esame sono stati curati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va respinta.

Passando all'esame delle eccezioni di merito, giova, innanzi tutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Ebbene nel caso in esame risulta *per tabulas* che il Sig. [REDACTED] stipulava in data 22.05.2008 contratto di carta di finanziamento per prestito personale n. 1119800582001 con la [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di Euro 15.000,00, con obbligazione alla restituzione di tale somma mediante il pagamento di 54 rate mensili pari ad Euro 382,89, con la previsione del TAN pari al 14,89% e del TAEG del 15,96% (Cfr. doc. 3 fascicolo monitorio); risulta depositato in atti anche il piano di ammortamento (doc, 27 fascicolo parte opposta).



Il credito vantato risulta, dunque, provato, considerato che l'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo *ex post* dagli estratti conto – e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto è inconferente il richiamo dell'art. 50 TUB, ed è a carico del convenuto l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti.

Nel merito, parte opponente contestava l'inesistenza della pretesa creditoria in considerazione, tra l'altro, della violazione della normativa antiusura.

In ordine agli interessi corrispettivi applicati nel contratto di finanziamento su menzionato, per il trimestre aprile-giugno 2008, periodo di riferimento nel caso in esame, attesa la sottoscrizione del contratto nel maggio 2008 si rileva che la Banca d'Italia aveva indicato, per le operazioni rientranti nella categoria “... CREDITI PERSONALI ... EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI” (come all'epoca era classificata [REDACTED] un “*Tasso Soglia*” determinato sulla base del T.E.G.M. rilevato per la categoria *oltre i 5.000,00 euro* (periodo di riferimento: 1° aprile 2008 – 30 giugno 2008), era pari al **18,525%**.

Ciò considerato, si osserva che nel contratto *de quo*, la misura degli interessi corrispettivi indicati, ossia del TAN pari al 14,89 % e del TAEG del 15,96 sono evidentemente al di sotto della soglia usuraria e pertanto l'eccezione formulata da parte opponente va respinta.

Altresì infondata risulta la contestazione inerente alla presunta indeterminatezza del contratto.

La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese, il quale secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, seguito da questa sezione, di per sé stesso non comporta né l'applicazione di interessi anatocistici né l'indeterminatezza del tasso di interesse.

Come noto, si tratta, infatti, di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.



La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. L'art. 1283 c.c. vieta, infatti, la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Secondo il metodo *alla francese*, invece, gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente di) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, cfr. Cass. civ. n. 16221/2022; Cass. civ. n. 9237/2020; Cass. civ. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è, quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in



esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (cfr. Cass. civ. n. 27823 del 02/10/2023).

Parte opponente eccepiva, ancora, la violazione degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 116 – 117 D.lgs. n. 385/2003, nonché l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG indicato in contratto.

La doglianza è priva di pregio, poiché l'erronea prospettazione dell'ISC nel contratto di mutuo non determina l'indeterminatezza del contratto, né la necessità di sostituire i tassi d'interesse pattuiti con il tasso di cui all'art. 117 D.lgs. n. 385/1993.

La disposizione ora menzionata impone alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro che condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti.

La Banca d'Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente *ratione temporis*, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: Mutui; Anticipazioni bancarie; Altri finanziamenti.

L'indirizzo ermeneutico prevalente ritiene che l'ISC non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'omessa e/o errata indicazione dell'ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017). Quest'ultimo orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.



L'erronea indicazione dell'ISC non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'omessa e/o errata indicazione dell'ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).

Osserva al riguardo la Suprema Corte che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. civ. n. 39169 del 09/12/2021).

Da ultimo anche l'eccezione di inefficacia di clausole vessatorie non coglie nel segno, non avendo l'opponente specificato quale sarebbe la loro incidenza sulla quantificazione del credito vantato dalla banca, adducendo generiche deduzioni sulla vessatorietà delle clausole in violazione degli artt. 33 e 35 del Codice del Consumo senza peraltro indicare espressamente l'illegittimità delle clausole contrattuali, che peraltro sono state accettate con doppia sottoscrizione.

Le deduzioni di parte opponente, come svolte, appaio, dunque, prive di pregio e vanno respinte.

Le allegazioni dell'opponente risultano, pertanto, generiche e sprovviste di qualsivoglia elemento a supporto, non rilevando il riferimento alle conclusioni della perizia stragiudiziale in atti, la quale è unicamente valutabile ai fini della eventuale ammissione di una consulenza tecnica di ufficio.

A tale onere probatorio la parte attrice non può evidentemente sopperire con la richiesta di ctu, la quale può essere legittimamente negata, come è avvenuto nel caso in esame dal giudice procedente, qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Va ricordato, quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla funzione da attribuire alla consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (Cfr. Ordinanza della Cassazione 7 giugno 2019, n. 15521).



Alla luce delle superiori osservazioni le domande di parte opponente nel merito devono essere rigettate, poiché destituite di ogni fondamento.

Tali motivazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 281- *quinquies* c.p.c.,

il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 66064/2021, così provvede:

a) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 16112/2021 emesso dal Tribunale di Roma, in data 4 settembre 2021 (R.G. 47955/2021) nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED];

b) CONDANNA [REDACTED] al pagamento nei confronti della parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 17/10/2024

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo

